



allontanamento adottato dal Questore di Roma, deducendone l'illegittimità e chiedendone la revoca, per carenza di motivazione, mancata indicazione del termine per la partenza volontaria, per mancata notifica dell'inizio del procedimento amministrativo di espulsione e mancata traduzione nella lingua di origine.

Inoltre, il ricorrente adduceva motivi sociopolitici nel proprio paese legittimanti la sua permanenza sul territorio nazionale.

Con sentenza del 9.7.2025 il giudice di pace di Roma rigettava il ricorso, osservando che: il provvedimento impugnato era del tutto legittimo; quanto, in particolare, alla necessità di dare comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento amministrativo, essa non si estendeva alla procedura dell'espulsione, poiché tale obbligo non era applicabile al procedimento di espulsione del cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, che è caratterizzato da esigenza di celerità ed è regolato in sede giurisdizionale secondo le garanzie del giusto processo; parimenti infondata era l'eccezione per la mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre del ricorrente; il provvedimento opposto era stato tradotto in lingua inglese, anche per l'impossibilità di reperire un interprete della lingua scelta dal ricorrente; il ricorrente non aveva dimostrato alcun elemento ostativo all'espulsione, non avendo formalizzato la domanda di protezione internazionale, né in corso di causa aveva chiesto apposita istruttoria sui pregiudizi in caso di rimpatrio, in difetto dell'allegazione di particolari esigenze umanitarie.

■■■■■-■■■■■ ricorre in cassazione, avverso il decreto d'espulsione, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria.

L'Avvocatura Generale dello Stato, non costituitasi, ha depositato memoria chiedendo di partecipare all'eventuale udienza di discussione.



RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia omesso esame delle note di trattazione scritta e degli allegati documenti comprovanti la richiesta di protezione internazionale, fatti decisivi ai fini del decidere in relazione all'art. 360 c.p.c. 1° comma n. 5, nonché violazione dell'art. 7 D.lgs 25/2008 in relazione all'art. 360 c.p.c. 1° comma n° 3.

In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di pace abbia omesso l'esame delle note di trattazione del 25 marzo 2025 regolarmente depositate in via telematica dall'avv. [REDACTED] nelle quali era chiarito che in data 11/12/2024 il ricorrente aveva formalizzato la richiesta di protezione internazionale, producendo i relativi documenti, non accogliendo l'istanza di sospensione del decreto di espulsione impugnato fino alla pronuncia della Commissione competente

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, V comma del T.U.I. e 13 T.U.I. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non aver il giudice di pace tenuto conto di tutti gli elementi esposti (il grave pregiudizio che il ricorrente avrebbe patito nel ritornare nel proprio paese di origine) fondando il proprio convincimento unicamente sulla circostanza che apparentemente il ricorrente non avesse diritto a risiedere sul suolo nazionale non tenendo conto delle circostanze dedotte.

Il primo motivo è fondato, in quanto il ricorrente ha allegato gli atti prodotti nel processo, tra cui il verbale delle dichiarazioni rese alla Questura, nel quale era fatto riferimento all'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di espulsione amministrativa, fino a quando non è validamente notificato il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale, ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, non decorre il termine per



proporre ricorso contro la medesima decisione e il cittadino straniero conserva il diritto a rimanere nel territorio dello Stato, con la conseguenza che non può essere legittimamente adottato nei suoi confronti il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera (Cass., n. 23999/2025; n. 16581/2025).

Invero, il ricorrente ha dimostrato di aver trasmesso con pec l'atto di manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale. Al riguardo, va richiamato l'orientamento secondo cui *anche se l'istanza è inoltrata a mezzo di PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da ogni forma di respingimento e di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate*" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9597 del 10/04/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21910 del 09/10/2020).

Nella specie, il giudice di pace non ha provveduto sull'istanza di sospensione del giudizio sino alla definizione del procedimento di protezione internazionale, come espressa nelle suddette note.

Il secondo motivo è da ritenere assorbito dall'accoglimento del primo. Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa al giudice di pace di Roma, anche in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa al giudice di pace di Roma, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile
del 1° aprile 2026.

Il Presidente
Dott. Alberto Giusti

